

CODICE DI COMPORTAMENTO

Internal Dealing

Approvato dal C.dA. del 15 luglio 2010

INDICE

1. PREMESSA	3
2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	3
3. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	4
4. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	4
4.1 DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI	4
4.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB, ALLA SOCIETÀ ED AL MERCATO.....	5
5. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	6
6. PERIODI DI BLOCCO	6
7. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	6
8. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	7
9. REPORTISTICA.....	7
10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	7
11. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	8
Allegato 1	9
Allegato 2	10

1. PREMESSA

In attuazione delle previsioni di cui all'114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e agli articoli 152 sexies, 152 septies e 152 octies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. ha approvato il seguente Codice di Comportamento (di seguito, il "Codice"), diretto a disciplinare gli obblighi informativi nei confronti di Atlantia S.p.A. e del Mercato, relativi alle operazioni, come di seguito individuate, effettuate dai Soggetti rilevanti, definiti al successivo paragrafo 2 della presente procedura.

Le regole contenute nel presente Codice di Comportamento hanno efficacia cogente nei confronti dei destinatari delle medesime, secondo quanto di seguito specificato.

Atlantia S.p.A. si avvale per la presente procedura delle seguenti strutture di Autostrade per l'Italia (Società controllata al 100%):

- Direzione Legale, nel cui ambito opera Affari Societari e Legale Internazionale (di seguito indicata come Affari Societari);
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, nel cui ambito opera la Funzione Finanza.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI¹

Le regole di comportamento contenute nel presente Codice si applicano ai seguenti soggetti, identificati come "Soggetti Rilevanti" o, singolarmente, come "Soggetto Rilevante":

- a) Presidente; Amministratore Delegato; Consiglieri; Sindaci Effettivi; Direttore Generale; Direttori della Società;
- b) Presidente; Amministratore Delegato; Consiglieri; Sindaci Effettivi; Condirettori Generali, Direttori di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- c) Presidenti; Amministratori Delegati; Consiglieri; Sindaci Effettivi delle società controllate, direttamente o indirettamente, da Atlantia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 152-sexies, comma 1, lett. c.3) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ss.ii.mm.

Tale norma, in coerenza con l'art. 114, comma 7 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, stabilisce infatti che, qualora il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di Atlantia S.p.A., siano ricompresi tra i Soggetti Rilevanti anche gli organi di amministrazione e controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di tali società.

¹Ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 152 sexies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, è considerato soggetto rilevante anche chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (di seguito gli "Azionisti").

Ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 152 sexies lettera d) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sono "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti":

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1);
- 5) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1).

3. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI

Ciascun Soggetto Rilevante, come individuato al paragrafo 2, avvalendosi del supporto di Affari Societari (vedi paragrafo 5) deve indicare senza indugio gli ulteriori Soggetti Rilevanti che, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato agli stessi si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 2 c). L'individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti potrà valere anche per periodi di tempo limitati. In tal caso, il Soggetto Rilevante sarà tenuto a dare comunicazione ad Affari Societari della cessazione dell'attività o dell'incarico da parte del soggetto indicato, che, per l'effetto, cesserà di essere qualificato come Soggetto Rilevante ai fini del presente Codice.

Ai sensi dell'art. 152 octies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, ciascun Soggetto Rilevante individuato sopra paragrafo 2 sub (a), (b) e (c) deve informare le Persone ad esso strettamente legate della sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Ciascun Soggetto Rilevante, mediante sottoscrizione del modulo allegato (Allegato 1), accetta le previsioni del presente Codice di Comportamento.

4. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

4.1 DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI

I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti sono tenuti a comunicare, ai sensi della richiamata normativa, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni (di seguito, le "**Operazioni**" e, singolarmente, l'"**Operazione**") emesse da Atlantia o di strumenti finanziari collegati alle azioni che raggiungano l'importo di Euro 5.000 entro la fine di ciascun anno.

L'importo di Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto

Rilevante e Azionista e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate a tali soggetti.

Per strumenti finanziari collegati alle azioni si intendono:

1. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
2. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
3. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
4. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
5. le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti da 1) a 4) ad esse collegate;
6. le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti da 1) a 4) ad esse collegate.

Ai fini di quanto sopra:

- a) non si tiene conto delle Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 entro la fine di ciascun anno; per gli strumenti finanziari derivati sulle azioni l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
- b) non si tiene conto delle Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante o l'Azionista e le Persone ad esso strettamente legate;
- c) non si tiene conto delle operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB, ALLA SOCIETÀ ED AL MERCATO

I Soggetti Rilevanti comunicano alla Consob le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone strettamente legate, utilizzando i modelli di cui all'Allegato 2, entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla loro effettuazione. Entro il medesimo termine di 5 giorni, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare ad Affari Societari le Operazioni sopra indicate.

Affari Societari provvederà ad informare il Mercato delle comunicazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni. In tale ipotesi dovranno compilare il modello di cui all'Allegato 2 e trasmetterlo ad Affari Societari entro 3 giorni di mercato aperto a partire dall'effettuazione dell'Operazione, richiedendo che la comunicazione alla Consob venga effettuata dalla Società. Affari Societari provvederà ad effettuare la comunicazione alla Consob e al Mercato entro il termine di 5 giorni di mercato aperto dall'Operazione.

Gli Azionisti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni. In tale ipotesi dovranno compilare il modello di cui all'Allegato 2 e trasmetterlo ad Affari Societari entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Affari Societari provvederà ad informare il Mercato delle comunicazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le predette comunicazioni.

5. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Affari Societari, che si avvale, per quanto di competenza della Funzione Finanza, è il soggetto preposto all'attuazione del Codice di Comportamento e, per tale attività, risponde direttamente all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione.

Affari Societari procede alla comunicazione del Codice di Comportamento ai destinatari degli obblighi previsti nello stesso ed è altresì preposta al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al Mercato, e ove richiesto dagli interessati alla Consob, delle informazioni relative alle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti.

Ciascun Soggetto Rilevante e Azionista è tenuto ad inoltrare le informazioni relative alle Operazioni concluse ad Affari Societari della Società, nei modi seguenti:

- consegna brevi manu della comunicazione direttamente presso Affari Societari negli uffici della Società in Roma, Via Bergamini 50;
- trasmissione della comunicazione a mezzo fax al numero 06 4363 2339;
- inoltro della comunicazione via e-mail all'indirizzo: affarisocietari@autostrade.it

Affari Societari dovrà fornire al Soggetto Rilevante e Azionista un riscontro immediato, tramite fax o e-mail, del ricevimento della comunicazione. Affari Societari potrà altresì fornire informazioni in merito all'obbligo di comunicazione di determinate fattispecie.

6. PERIODI DI BLOCCO

Ai Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto 2 del presente documento (e quindi con esclusione degli Azionisti) è fatto divieto di compiere Operazioni nei 10 giorni precedenti la comunicazione al Mercato dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale e dei risultati del primo e terzo trimestre di ogni esercizio della Società fino al momento della loro diffusione al mercato².

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option della Società, ferma restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i periodi di blocco previsti dal Regolamento del piano di stock option.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

7. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell' art. 184 comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro ventimila ad Euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

² I termini sono calcolati prendendo a riferimento il calendario delle riunioni consiliari comunicato al Mercato dalla Società.

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

L' 187 bis del D.Lgs. n. 58/1998 disciplina le sanzioni amministrative per l'abuso di informazioni privilegiate.

8. RESPONSABILITA' DELL'ENTE*

Ai sensi dell' art. 187 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

9. REPORTISTICA

Affari Societari predispone e trasmette su richiesta al Vertice e/o agli Organi di controllo interno i report riepilogativi relativi alle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti.

10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Le presenti regole potranno essere oggetto di aggiornamento ed integrazione anche in funzione delle esperienze che potranno derivare dalla loro concreta applicazione.

* (si intende la Società)

11. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice di Comportamento comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative.

Per i soggetti dipendenti della Società e delle controllate di cui paragrafo 2, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Allegato 1

Dichiarazione di accettazione del Codice

Io sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente in _____, nella mia qualità di
_____ e come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del
Codice di Comportamento di Atlantia S.p.A. (di seguito, la "**Società**"),

dichiaro

di aver ricevuto il Codice di Comportamento predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso, alle quali mi atterrò scrupolosamente.

di aver preso atto dell'informativa resa da codesta società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione, con la firma della medesima esprimo, ai sensi dell'art.23 del Dlgs 196/2003 (Codice della Privacy) il consenso al trattamento di tutti i dati personali contenuti nella presente che codesta società potrà effettuare in modo cartaceo ed elettronico per l'informativa sulle operazioni internal dealing.

Data

(Firma)

Allegato 2

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE							
1.1 DATI ANAGRAFICI							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO *
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mn/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
DOMICILIO PER LA CARICA *							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mn/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO							
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO							S/N
2. EMITTENTE QUOTATO							
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE *	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
PERSONA RILEVANTE							S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)							S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE							S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO*
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA+ (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA +	STATO DI NASCITA+
RESIDENZA ANAGRAFICA							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI																
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE																
DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ ⁶ DELL'OPERAZIONE ⁷	NOTE							
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)																
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)																
DATA	TIPO OPERAZIONE ¹	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ¹	TIPO FACOLTA' ¹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)			
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)																
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)																

NOTE

- Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
X= scambio
- Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV= Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle

sudette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV= conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO= esercizio di stock option/stock grant; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di stock option, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio

ESE-DE= esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future, swap)

ESE-DI= esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)

7 indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W= warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD= securitised derivative

OPZ= opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE= call European style

PE= put European style

CA= call American style

PA= put American style

AL= altro (dettagliare in nota)

10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)